



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
LIPARI

ORDINANZA N° 28/2018

**Modifica della “parte prima – regolamentazione della circolazione stradale”
dell’Ordinanza 28/2014 del 26.05.2014 “Regolamentazione della circolazione stradale, transito,
accesso, fermata e sosta, nell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari e della
destinazione delle relative banchine”;**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** la propria ordinanza n. 28/2014 del 26.05.2014 relativa alla “regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine”;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 13/2014 del 09.04.2014 relativa al “rilascio/rinnovo pass per l’accesso e la sosta negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Lipari”;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 20/2017 del 17.05.2017 relativa all’ “interdizione temporanea della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta nell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari relativamente alla c.d. “banchina commerciale” – Area Ormeggi Ro-Ro in deroga all’Ord. n.28/2014 del 26.05.2014”;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 24/2017 del 25.05.2017 “Regolamentazione accesso, fermata e sosta, nel Piazzale Nord dell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari – Modifica ed integrazione art. 3 comma 1 dell’Ordinanza n. 28/2014 del 26/05/2014.”;
- VISTA:** le proprie Ordinanze n. 38/2010 e 43/2010 rispettivamente in data 27/09/2010 e 22/10/2010, relative: “all’interdizione di parte delle banchine Scaliddi e Commerciale del porto Sottomonastero di Lipari, a causa di numerosi e profondi sgrottamenti”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 35/2012 in data 11/07/2012, relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni di alaggio, varo e tiro a secco delle unità navali nei porti, approdi e ambiti demaniali marittimi dell’isola di Lipari;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.71/2013 in data 19/08/2013, relativa alla Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell’ambito portuale di Sottomonastero dell’isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine;
- VISTO:** il nuovo “Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la nota n. 31747 del 22.05.2018 della Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, con la quale viene trasmesso il verbale di consegna dei lavori n.16 del 22.05.2018, per gli “interventi necessari per il ripristino di stabilità delle banchine di Punta Scaliddi e porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero del Comune di Lipari”;
- VISTA:** la nota del Comune di Lipari prot. n. 6676 del 17/05/2014, con la quale comunica la consegna dei lavori di manutenzione ordinaria del Porto di Sottomonastero dell’isola di Lipari , con data di inizio 21.05.2018, all’Impresa ABMC Costruzioni con sede in Lipari;

- VISTA:** la nota s.n. del 22.05.2018 dell'Associazione Federalberghi – Isole Eolie, con la quale viene richiesta la possibilità di mantenere all'interno del porto di Sottomonastero la possibilità di accesso e fermata per gli autoveicoli che effettuano il servizio "Transfer" da e per le strutture ricettive del Comune di Lipari;
- SENTITO:** il Comune di Lipari che, nel comunicare l'imminente avvio, a cura della Regione Sicilia dei lavori per la riqualificazione della banchina commerciale di Sottomonastero ha concordato con la necessità di riorganizzare la circolazione stradale nell'ambito portuale di Sottomonastero;
- TENUTO CONTO:** delle esigenze operative e commerciali delle categorie interessate all'utilizzo del Porto di Sottomonastero (TAXI, HOTEL, PROMOTER etc.)
- RITENUTO:** di dover meglio disciplinare gli spazi e l'ambito portuale di interesse pedonale e veicolare, al fine di garantire un più ordinato e sicuro afflusso/deflusso di tutti coloro che accedono nel predetto ambito portuale;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1 **Individuazione delle aree**

Nell'ambito portuale del porto di Sottomonastero si individuano le seguenti aree meglio evidenziate nell'allagata planimetria:

- a) **Piazzale nord:**
È ubicato alle spalle della biglietteria "Liberty Lines" e "Siremar" ed è provvisto di due varchi separati da un'aiuola, che consentono l'ingresso e l'uscita da e per la Via Francesco Crispi;
- b) **Piazzale ingresso:**
È provvisto di due varchi separati da un'isola spartitraffico sopraelevata, che consentono l'uscita e l'ingresso da e per l'ambito portuale; esso si estende fino alle corsie di imbarco e di sbarco autoveicoli;
- c) **Corsie di accesso, imbarco e sbarco autoveicoli:**
Si estendono dal piazzale di ingresso al piazzale del porto. Le corsie di imbarco sono 3 (tre) contrassegnate mediante apposita segnaletica orizzontale e sono comprese tra la gradinata a tre scalini e la corsia di accesso a sua volta compresa tra la corsia di imbarco n. 1 e l'isola spartitraffico. La corsia di sbarco è compresa tra l'isola spartitraffico ed il banchinamento c.d. "a giorno";
- d) **Piazzale porto:**
È il cuore del complesso portuale ove avvengono gli attracchi delle unità navali di medio e grande cabotaggio, è delimitato da apposito transennamento. Rappresenta la parte terminale del porto in cui convergono le corsie di imbarco/sbarco. L'intero piazzale è sopraelevato rispetto alla sottostante via Tenente Mariano Amendola;
- e) **Banchinamento c.d. "commerciale":**
È costituito dalla fascia di ampiezza di circa 5 metri dal ciglio banchina, ed è compreso tra la radice del molo di Punta Scaliddi e il dente della banchina c.d. "a giorno". Il banchinamento commerciale è delimitato da apposito transennamento;
- f) **Banchinamento c.d. "a giorno":**
È costituito dalla fascia di ampiezza di circa 5 metri dal ciglio banchina ed è individuato a partire dalla radice del pontile in ferro adibito all'attracco degli aliscafi sino al dente della banchina c.d. "commerciale";

g) Pontile aliscafi o pontile a giorno:

È la struttura in ferro perpendicolare alla banchina a giorno che è destinata esclusivamente all'attracco ed alle operazioni commerciali dei mezzi veloci di linea;

h) Banchina "Punta Scaliddi":

È il prolungamento naturale del porto di "Sottomonastero" che si estende in direzione est dalla radice della banchina commerciale alla cd. "piscina";

i) Via Tenente Mariano Amendola:

È la strada, parzialmente ricadente in particella demaniale marittima, che dal piazzale d'ingresso costeggia la gradinata a tre scalini, adiacente le corsie di imbarco, e si protrae sino a punta Scaliddi. La stessa risulta al di fuori dell'ambito portuale.

Articolo 2

Norme di carattere generale

- a) Nelle zone sopra richiamate ed in generale in tutto l'ambito portuale, l'accesso, il transito, la fermata è la sosta, sia pedonale che veicolare, sono consentiti esclusivamente a coloro che sono muniti di valido titolo di viaggio ovvero di apposita autorizzazione rilasciata esclusivamente da questa Autorità Marittima.
- b) La circolazione veicolare e pedonale, quando consentita, dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla presente Ordinanza, dalla relativa segnaletica verticale ed orizzontale (evidenziata nella planimetria allegata) dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio ovvero da altra Forza di Polizia;
- c) All'interno delle aree di cui ai punti "d" ed "e" del precedente articolo 1 nonché ad una distanza inferiore ai 5 metri dal ciglio banchina, è assolutamente vietata la permanenza ed il transito di persone e veicoli in genere. È fatta eccezione solo per il personale a piedi che espleta servizi tecnico-nautici e portuali.
- d) L'accesso in porto dei veicoli che trasportano merci pericolose, inclusi i veicoli vuoti che hanno trasportato liquidi infiammabili, se non degassificati, è consentito esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima. Detti veicoli potranno permanere in ambito portuale solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco dalle unità navali;
- e) I veicoli autorizzati che transitano in ambito portuale, dovranno procedere a velocità non superiore a 10 Km/h e con estrema cautela;
- f) I veicoli sbarcati, dovranno lasciare immediatamente l'ambito portuale, senza possibilità di sosta o fermata che intralcerebbe il normale afflusso/deflusso degli altri veicoli;
- g) Sottobordo alle navi, durante la manovre di ormeggio/disormeggio o durante lo svolgimento delle operazioni commerciali è assolutamente vietato il transito e la permanenza di veicoli o persone;
- h) Ai viaggiatori a piedi, in arrivo e in partenza dai mezzi di linea, è consentito attraversare le aree portuali esclusivamente lungo i percorsi ed i camminamenti ad essi destinati e solo per il tempo strettamente necessario al deflusso dall'ambito portuale.
- i) Tutti coloro che accedono all'ambito portuale, dovranno comunque:
- vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione a eventuali ostacoli in banchina.

Articolo 3

Circolazione stradale all'interno delle aree portuali

Le diverse aree portuali sopra riportate sono così disciplinate:

a) Piazzale Nord:

all'interno del piazzale è consentito l'accesso ai soli veicoli autorizzati di cui al seguente articolo 4 lettera "b";

b) Piazzale d'ingresso:

l'ingresso è consentito esclusivamente:

- agli autoveicoli provvisti di apposito pass/autorizzazione di accesso e sosta all'interno degli appositi stalli individuati;
- agli autobus di linea che occuperanno lo stallo appositamente individuato nell'allegata planimetria;
- agli automezzi del servizio sanitario (ambulanze, trasporto sangue);
- ai veicoli diretti alle corsie di imbarco dotati di valido titolo di viaggio con le modalità previste alla successiva lettera "c";

c) Corsie d'imbarco:

Gli autoveicoli, i motocicli e gli automezzi in generale dovranno accedere e distribuirsi ordinatamente lungo le corsie d'imbarco non prima di un'ora dalla prevista partenza della nave e con l'obbligo di esporre sul parabrezza valido titolo di viaggio.

Gli automezzi dovranno disporsi incolonnati all'interno delle corsie opportunamente evidenziate sul manto stradale e numerate secondo la segnaletica orizzontale dalla n. 1 alla n. 3. La sosta e la fermata all'interno delle predette corsie, non sono consentite se non nei termini del precedente comma 1.

Ai pedoni intenti ad imbarcare/sbarcare dalle navi di linea non è consentito il libero passaggio o attraversamento delle corsie di imbarco, che dovrà diversamente avvenire utilizzando la zona ad essi riservata ovvero l'isola spartitraffico o il marciapiede adiacente alla gradinata a tre scalini.

c) Corsia di accesso:

La predetta corsia può essere utilizzata esclusivamente per l'accesso in ambito portuale degli automezzi, autoveicoli e motoveicoli autorizzati all'ingresso in porto secondo le modalità di cui sopra, senza possibilità alcuna di occuparla mediante sosta o fermata.

d) Corsia di sbarco:

La predetta corsia può essere utilizzata esclusivamente per il deflusso degli automezzi, autoveicoli e motoveicoli provenienti dai mezzi di linea, senza possibilità alcuna di occuparla mediante sosta o fermata.

Ai pedoni non è consentito lo stazionamento, il libero passaggio o l'attraversamento della corsia che dovrà avvenire utilizzando l'isola spartitraffico o le corsie/strisce pedonali a tal scopo realizzate.

e) Banchinamento c.d. "commerciale":

È vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo, potrà accedervi esclusivamente a piedi il solo personale, in servizio, autorizzato allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali.

f) Banchinamento c.d. "a giorno":

È vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo, ad eccezione:

- dei mezzi autorizzati allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali;
- dei mezzi per l'imbarco/sbarco di autocarri e scarrabili dalle unità navali adibite al trasporto RSU;
- delle autogru e del mezzo di supporto destinati alle attività di varo/alaggio di unità navali, sempre che le stesse operazioni siano state preventivamente autorizzati da questa Autorità Marittima.

g) Pontile aliscafi:

È vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo.

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea.

Tutti i passeggeri in fase di imbarco/sbarco dovranno comunque prestare massima attenzione; in particolare, coloro che sono in attesa di imbarco che dovranno attendere l'arrivo dei mezzi navali veloci nell'area portuale antistante il pontile a giorno, senza intralciare lo sbarco delle persone.

h) Piazzale Porto:

In tutto il piazzale, il transito di veicoli e persone è consentito esclusivamente per l'imbarco/sbarco dalle unità navali previo possesso di idoneo titolo di viaggio e sempre al termine delle operazioni di ormeggio/disormeggio. È onere del Capo scalo (c.d. "piazzalista") provvedere all'apertura/chiusura dell'area per lo sbarco/imbarco da e per le unità navali di linea.

Potrà accedervi, esclusivamente a piedi, il solo personale, in servizio, autorizzato allo svolgimento delle operazioni portuali.

i) Banchina "Punta Scaliddi":

È vietato il transito, la sosta e la fermata di qualunque veicolo.

Ai pedoni è consentito solo l'attraversamento per imbarcare/sbarcare dai mezzi di linea quando autorizzati all'ormeggio nel predetto molo quale scalo alternativo.

j) Via Ten . Mariano Amendola:

In relazione alle esigenze manifestate dal Comune di Lipari, ed in considerazione che la stessa risulta avulsa dall'ambito portuale ed integrata, invece, nel sistema di viabilità urbana, dal numero civico 28 alla banchina di "Punta Scaliddi" (compresa), la circolazione veicolare è consentita solo ai titolari delle attività commerciali presenti lungo la stessa via e nel molo di "punta scaliddi", limitatamente al tempo necessario per le operazioni carico/scarico merci.

Articolo 4

Individuazione e regolamentazione della sosta e fermata negli appositi stalli

In tutto l'ambito portuale **sono vietate la sosta e la fermata al di fuori degli stalli esistenti.**

Per i soli veicoli muniti di valida autorizzazione rilasciata da questa Autorità Marittima, sono individuati i seguenti stalli:

a) n. 2 (due) stalli di colore giallo di cui al punto 1 della planimetria allegata:

è riservato alla sosta delle sole autovetture di servizio delle Forze Armate, delle forze di Polizia e dei Corpi Armati dello Stato;

b) n. 11 (undici) stalli di colore giallo di cui al punto 2 della planimetria allegata:

è consentita la sosta ai soli veicoli muniti di pass autorizzativo, rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (c.d. "Triangolino blu"), nonché dei veicoli muniti di pass autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n.13/2014 del 09.04.2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

Il pass dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.

In virtù di quanto disposto nei successivi punti "c" ed "f" del presente articolo, sono da intendersi esclusi i pass rilasciati alle strutture turistico ricreative (Hotel, Bed&Breakfast, Residence , etc.) ed al personale che espleta servizi e/o operazioni portuali (Pratico Locale, Ormeggiatori e Capo Scalo);

c) n.6 (sei) Stalli di colore giallo di cui al punto 3 della planimetria allegata:

è consentita la sosta dei mezzi del personale che espleta servizi e/o operazioni portuali (Pratico Locale, Ormeggiatori e Capo Scalo), muniti di apposito pass autorizzativo rilasciato da questa Autorità Marittima, che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza;

d) n. 8 (otto) stalli di colore giallo di cui al punto 4 della planimetria allegata:

è consentita la sosta agli autoveicoli riservati al servizio "taxi", muniti di regolare licenza rilasciata dal Comune di Lipari;

- e) **n. 2 (due) stalli di colore bianco di cui al punto 5 della planimetria allegata:**
è consentita la sosta solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico bagagli dei passeggeri in partenza/arrivo dai mezzi di linea. Lo stazionamento dovrà avvenire, sempre con la presenza, in prossimità del veicolo, del conducente;
- f) **n.1 (uno) stallo di colore giallo di cui al punto 6 della planimetria allegata:**
è consentita la sosta ai mezzi adibiti ai servizi "transfer" delle attività alberghiere e turistico-ricreative (Hotel, Bed&Breakfast, Residence, etc.), appositamente autorizzati da questa Autorità Marittima, tramite rilascio di specifico pass e previo accertamento della regolarità della documentazione in possesso. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico dei bagagli e salita/discesa dei passeggeri; gli autisti dei mezzi dovranno rimanere a bordo o comunque nelle immediate vicinanze del proprio veicolo. **Il Permesso avrà validità stagionale dal 1 Aprile al 31 Ottobre;**
- g) **n.1 (uno) stallo di colore giallo di cui al punto 7 della planimetria allegata:**
è consentita la sosta ai BUS che effettuano servizio "transfer" da e per il Porto di Sottomonastero, la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico dei bagagli e salita/discesa dei passeggeri; gli autisti dei mezzi dovranno rimanere a bordo o comunque nelle immediate vicinanze del veicolo;
- h) **n. 1 (uno) stallo di colore giallo di cui al punto 8 della planimetria allegata:**
è riservato alla sosta degli autobus di linea che effettuano servizio urbano;
- i) **n. 1 (uno) stallo di colore giallo di cui al punto 9 della planimetria allegata:**
è consentita la sosta agli automezzi del servizio sanitario (ambulanze, trasporto sangue, etc.);
- j) **n. 2 (due) stalli di colore giallo di cui al punto "H" della planimetria allegata:**
è consentita la sosta ai soli veicoli in possesso del pass P.M.R. (c.d. "tagliandino disabili"), in corso di validità che dovrà essere esposto e ben visibile sul parabrezza. La sosta massima consentita è di 60 (sessanta) minuti.-

Articolo 5 **Obblighi del Comune di Lipari**

Il Comune di Lipari avrà l'onere di apporre e mantenere in buono stato la segnaletica stradale, monitorica e di pericolo, nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone ovvero cadute accidentali in mare; inoltre dovrà mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza.

Articolo 6 **Abrogazioni**

Sono abrogati gli articoli 1,2,3,4,5 e 6 dell'Ordinanza n. 28/2014 del 26.05.2014 e l'ordinanza n. 24/2017 del 25.05.2017.-

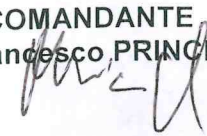
Articolo 7 **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 del Codice della Navigazione. Se la violazione è commessa fuori dall'ambito portuale, in tratti di demanio marittimo aperti alla libera circolazione veicolare e pedonale, i contravventori incorreranno nell'illecito amministrativo di cui al nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Lipari, 21 Giugno 2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco PRINCIPALE



LEGENDA:

- 1 - STALLO PER MEZZI DI SERVIZIO FORZE ARMATE - [Art. 4, lett. a)
- 2 - STALLO PER MEZZI AUTORIZZATI DA A.M. - [Art. 4, lett.b)
- 3 - STALLO PER MEZZI SERVIZI PORTUALI [MUNITI DI PASS] - [Art. 4, lett.c)
- 4 - STALLO PER TAXI - [Art. 4, lett.d)
- 5 - STALLO PER CARICO/SCARICO - [Art. 4, lett.e)
- 6 - STALLI PER STRUTTURE RICETTIVE [SOLO CARICO/SCARICO] - [Art. 4, lett.f)
- 7 - STALLO BUS NON DI LINEA [SOLO CARICO/SCARICO] - [Art. 4, lett.g)
- 8 - STALLO BUS DI LINEA - [Art. 4, lett.h)
- 9 - STALLO PER MEZZI I18 - [Art. 4, lett.i)
- H- STALLO PER PORTATORI DI HANDICAP [MUNITI DI TESSERINO] - [Art. 4, lett.i)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco PRINCIPALE

